

Brescia, lì 24.10.2019

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: REINTRODUZIONE OBBLIGO DI DENUNCIA DELLE ACCISE SUI PRODOTTI ALCOLICI

L'art. 13-bis, DL n. 34/2019, c.d "Decreto Crescita", introdotto in sede di conversione, ha reintrodotto per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini, l'obbligo di denuncia delle accise alla competente Agenzia delle Dogane.

Reintroduzione dell'obbligo

Gli esercenti impianti di trasformazione, di coordinamento e di deposito di alcol e bevande alcoliche assoggettati ad accisa

devono

ai sensi dell'art. 29 comma 1, D.Lgs. n. 504/95, denunciarne l'esercizio alla competente Agenzia delle Dogane.

La denuncia, finalizzata all'ottenimento della licenza, va presentata, ai sensi dell'art. 20, Regolamento MEF n. 153/2001, almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività.

L'art. 1, comma 178, Legge n. 124/2017, c.d. "Legge sulla Concorrenza", modificando il comma 2 del citato art. 29, ha escluso dal suddetto obbligo gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini, come specificato dall'Agenzia delle Dogane nella Nota 9.10.2017, n. 113015/RU.

Ora, l'art. 13-bis, DL n. 34/2019, c.d "Decreto Crescita", introdotto in sede di conversione, intervenendo sul citato comma 2, ha reintrodotto l'obbligo di denuncia per i suddetti soggetti che erano stati esclusi dall'adempimento ad opera della citata Legge n. 124/2017.

Soggetti obbligati

Secondo quanto previsto dall'Agenzia delle Dogane con la circolare n. RU113015 del 2017, dovranno adeguarsi all'obbligo i seguenti soggetti:

- i ristoranti, le trattorie, i fast food, le tavole calde, le pizzerie, le birrerie e tutti gli esercizi di ristorazione dove vengono vendute bevande alcoliche;
- i negozi al minuto o i supermercati che vendono al dettaglio prodotti alcolici anche se collocati nei centri commerciali;
- i bar, i caffè e gli esercizi similari come circoli e associazioni ricreative incluso ogni altro esercizio di cui all'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che venda liquori o

bevande alcoliche, anche se inseriti nel contesto di alberghi, pensioni, locande, rifugi alpini, etc;

- le mense o gli spacci aziendali se somministrano o vendono bevande che contengono alcol.

Decorrenza

Posto che la Legge n. 58/2019, di conversione del DL n. 34/2019, è entrata in vigore il 30.6.2019, ***L'obbligo di denuncia fiscale è reintrodotta a decorrere da tale data per tutte le attività che usufruivano dell'esonero.***

È opportuno che sia chiarito il comportamento che devono adottare i soggetti che:

- hanno iniziato l'attività dal 29.8.2017 (data di entrata in vigore della c.d. "Legge sulla Concorrenza") senza obbligo della denuncia;
- avevano presentato denuncia ante 28.8.2017 e hanno continuato l'attività oggetto di licenza;

anche se gli enti preposti, a cui ci siamo rivolti, hanno già anticipato che dovranno richiederla.

Sanzioni

I soggetti che a seguito di un controllo risultassero sprovvisti della licenza sono teoricamente già sanzionabili. Occorre però rammentare il contenuto dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000) che, all'art. 3, comma 2, prevede che le disposizioni tributarie non possano prevedere adempimenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno successivo alla data della loro entrata in vigore.

Tale termine risulta quindi già spirato e gli Uffici delle dogane potrebbero sanzionare i soggetti che, a far data dal 29 agosto 2019, risultassero inadempienti. Per tali soggetti troverebbe applicazione l'art. 50 del TUA che prevede una sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro.

L'applicazione della sanzione non sana il mancato possesso della licenza.

Studio Dott. Begni & Associati